

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1762

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORCHI, BOSCO, DALL'ARMELLINA, ANSELMI TINA,
BERSANI, BOFFARDI INES, FRACASSI, DEGAN, NUCCI,
NANNINI, SEMERARO, FOSCHI**

Presentata il 30 luglio 1969

Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 2 aprile 1968, n. 424, ha disposto, all'articolo 5, che il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di addestramento professionale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non debba essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione.

Questa disposizione, mentre consente che, in base alle norme contenute nella citata legge del 1949, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa assumere in tutto o in parte a proprio carico, nel periodo di svolgimento dei corsi, gli oneri di spesa inerenti al suddetto trattamento economico, non dà invece al Ministero stesso nessuna possibilità di intervento nei periodi di tempo, correnti tra un corso e l'altro, in cui gli insegnanti non svolgono attività didattica. Tale impossibilità scaturisce infatti dalla normativa vigente, che limita gli interventi del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavora-

tori » al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi e fa obbligo ai promotori dei corsi stessi di rimettere al Ministero, entro 10 giorni dalla loro chiusura, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi.

Ai suddetti inconvenienti intende ovviare la presente proposta di legge.

Con l'articolo 1, viene prorogato di 80 giorni l'attuale termine di presentazione dei rendiconti da parte degli enti gestori dei corsi.

Con l'articolo 2 viene poi esplicitamente disposto, attraverso un comma aggiunto al citato articolo 5 della legge n. 424, che la spesa per il trattamento economico del personale insegnante a tempo indeterminato sia assunta dal « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », nella misura, tuttavia, che sarà stabilita anno per anno con proprio decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tale limitazione si rende necessaria allo scopo di adeguare l'intervento finanziario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle reali possibilità di bilancio del fondo, che, come è noto, è attualmente alimentato da due contributi (a carico

rispettivamente dello Stato e della gestione INPS per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria) la cui entità non è prestabilita e costante, ma viene invece determinata anno per anno dagli organi del Governo.

Altra limitazione che si è ritenuta necessaria è, infine, quella di circoscrivere l'intervento del Fondo a beneficio solamente degli istruttori addetti, con un congruo orario settimanale di insegnamento, a corsi di durata scolastica (ottobre-giugno), in maniera da evitare che intervalli troppo lunghi di attività

didattica possano tradursi, senza valide ragioni, in oneri insostenibili per il fondo stesso.

Con le predette disposizioni si confida di avviare ad adeguata soluzione il problema grave e delicato del trattamento economico degli insegnanti dei corsi di addestramento professionale, venendo incontro alle legittime aspettative degli interessati e giovando, in definitiva, alle ragioni di una sempre migliore efficienza del sistema di formazione professionale dei lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro 90 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi ».

ART. 2.

All'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici ».